

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

COPIA

n. 19 del 30-11-2020

OGGETTO: ART.20 T.U.S.P. - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA SOCIETÀ PARTECIPATE

Nell' anno *duemilaventi* mese di *Novembre* il giorno *trenta* con inizio alle ore 19:10 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria** di **prima convocazione**.

Presiede Dr. CARANCI CARLA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CARANCI CARLA	PRESIDENTE	Presente
2	NAPOLETANO GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
3	TOFINI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
4	BUCCINO EMILIO	CONSIGLIERE	Presente
5	MEZZANOTTE FELICETTA	CONSIGLIERE	Assente
6	MARCELLO THOMAS	CONSIGLIERE	Presente
7	ROMANO DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
8	DONIA MARIO	CONSIGLIERE	Assente
9	IANIRO MARINO	CONSIGLIERE	Presente
10	ZULLO YURI	CONSIGLIERE	Presente
11	CASALE DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. MAURIZIO SASSO che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- Con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, è stato emanato, in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);
- Con la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 12.09.2017 avente ad oggetto “Art.24 d.lgs.n. 175/2016 – società partecipate - Provvedimenti” è stata approvata la revisione straordinaria delle società partecipate;

RICHIAMATO l'art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare “annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

ATTESO

- che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che il Comune, invece, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4, c. 2, T.U.S.P.:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

-ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

In conseguenza, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 (termine prorogato al 30 Settembre 2016) il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle

che devono essere alienate, ovvero oggetto delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco **allegato A** alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'adempimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, e dell' art.10, T.U.S.P.;

EVIDENZIATO, pertanto, che il Comune di CASTELPIZZUTO alla data del 31.12.2019 risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- *CONSORZIO COPRIS;*
- *S.F.I.D.E. S.C.A.R.L. (PARTECIPAZIONE DIRETTA)*

· *A.SVIR.MOLI.GAL. SCARL (PARTECIPAZIONE INDIRECTA PER IL TRAMITE DI SFIDE SCARL)*

PRESO ATTO del parere favorevole in data 10.11.2020 espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 ;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castelpizzuto alla data del 31 dicembre 2019 (dando atto che la situazione è immutata alla data odierna), come risultanti dal documento "A", denominato Relazione Tecnica dell'ufficio eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016", allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che, per le ragioni espresse sia nella Relazione Tecnica dell'Ufficio, sia nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:

- **CONSORZIO COPRIS** con sede in Isernia – 1 quota di partecipazione fondo consortile

DI DARE ATTO che, per le ragioni espresse sia nella Relazione Tecnica dell'Ufficio, sia nelle premesse della presente deliberazione, la società indirettamente partecipata dall'Ente è **A.SVIR. Moligal SOC. CONS** e che trattasi di partecipazione minoritaria indirettamente detenuta tramite società che detiene partecipazione indiretta minoritaria, sulla quale l'ente non ha possibilità di esercitare alcuna influenza;

DI PROCEDERE per le motivazioni indicate in premessa e nella Relazione Tecnica, all'attuazione del Piano di Revisione Ordinaria delle Società partecipate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, tramite un piano di dismissione delle quote di partecipazione detenute dall'ente nella seguente società:

- nella società **Agenzia Sfide s.c.a.r.l. (Società consortile a responsabilità limitata)** in quanto le Attività erogate dalla Società consortile non sono più strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Castelpizzuto;

DI STABILIRE che l'alienazione della partecipazione detenuta in **Agenzia Sfide** deve avvenire entro un anno dalla ricognizione (art. 24 comma 4 D.Lgs. 175/2016) e con le modalità stabilite **nell'Allegato "B"** al presente deliberato;

DI DISPORRE

- che la presente deliberazione sia trasmessa alla società partecipata dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

DI DICHIARARE l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, c. 4, del TUEL 267/2000.

Parere di regolarità contabile:

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

Parere di regolarità tecnica:

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO CARLA CARANCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-11-2020 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 30-11-2020 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 10-01-2021 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 10-01-2021

IL RESPONSABILE
F.TO Bucci Domenica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 10-01-2021

IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

COMUNE DI CASTELPIZZUTO

PROVINCIA DI ISERNIA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Il D.Lgs.175/2016 avente ad oggetto : **Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica** contiene norme sulla costituzione, l'acquisto il mantenimento e la gestione di società a totale o a parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta .

Le finalità della normativa vanno ricondotte a principi di efficienza di tutela della concorrenza e del mercato e di contenimento della spesa pubblica.

L'art.24 del D.lgs. 175/2016 prevede che ciascuna pubblica amministrazione effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto ossia 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 commi 1,2, e 3 ovvero non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 210 comma 2 sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 Pertanto le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono :

a) Vincolo di scopo istituzionale :il comma 2 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono direttamente o indirettamente costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:

- Produzione di un servizio di interesse generale;
- Progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma PP.AA. e ove opportuno attraverso la costruzione di una società pubblica di progetto senza scopo di lucro anche consortile partecipata dai soggetti aggiudicatari e dagli altri soggetti pubblici interessati;
- Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti ;
- Servizi di committenza incluse quelle ausiliarie a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato ;

b) Motivazione analitica art. 5 comma 1 e 2.

c) Insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 ovvero :

- 1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#);
- 2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'[articolo 4](#).

Individuazione delle **PARTECIPAZIONI DIRETTE** del Comune di
Castelpizzuto - Riferimenti normativi (D.Lgs. 175/2016)

Denominazione

1) S.F.I.D.E. S.C-A.R.L. – C.F. 00857000947

(Società consortile a responsabilità limitata)

Codice fiscale: 00857000947

Data Costituzione: 06/06/2006

Durata : 31.12.2050

Capitale sociale: € 78.944,49 (100% capitale pubblico)

qualificazione : (art. 1 e 2) Società consortile a partecipazione pubblica

Tipologia società : Società consortile a responsabilità limitata

Status: in attività

Scopo sociale e/o oggetto sociale : La Società ha per oggetto la promozione e gestione di iniziative dirette allo

sviluppo economico, produttivo ed occupazionale della provincia di Isernia, anche attraverso lo svolgimento di servizi pubblici privi di rilevanza economica, rivolti ai cittadini-utenti ed aventi ad oggetto attività finalizzate a conseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento.

Le Attività erogate dalla Società consortile non sono più strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Castelpizzuto: Le attività svolte dalla Società non rientrano nelle categorie di cui art.4 c.1) :

Quota di partecipazione: € 2.572,35

Quota di partecipazione posseduta: 0,08%

Proposta di razionalizzazione : Alienazione della quota di partecipazione in quanto non produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente .le Attività erogate dalla Società consortile non sono più strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità' istituzionali del comune di Castelpizzuto.

Denominazione

CONSORZIO COPRIS

Sede in ISERNIA .

Codice fiscale: 00832510945

Data Costituzione: 09-02-2012

Qualificazione : (art. 1 e 2) Società consortile a partecipazione pubblica

Tipologia società : Società consortile

Status: in attività

Quota di partecipazione posseduta:1,192%

Proposta di razionalizzazione : mantenimento della quota di partecipazione in quanto indispensabile al fine di poter perseguire le finalità istituzionali dell'Ente.;

Individuazione delle **PARTECIPAZIONI INDIRETTE** del Comune di Castelpizzuto Riferimenti normativi (D.Lgs. 175/2016)

Denominazione:

A.SVI.R. Moligal SOC. CONS. (Società consortile a responsabilità limitata)

Codice fiscale: 01622170700

Data Costituzione: 2009

Capitale sociale: € ... (100% capitale pubblico)

Qualificazione : (art. 1 e 2) Società consortile a partecipazione pubblica Tipologia società :

Società consortile a responsabilità limitata

Status: in attività

Scopo sociale e/o oggetto sociale : La Società ha per oggetto LA SOCIETA' HA LO SCOPO DI SOSTENERE E PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE, IMPRENDITORIALE E OCCUPAZIONALE DELLA REGIONE MOLISE.

Proposta di razionalizzazione. Si propone l'alienazione della quota in quanto la Società non sta realizzando beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, inoltre e' una società composta da un n. di amministratori superiore al n. dei dipendenti ed infine il fatturato medio è inferiore al milione di euro

Allegato B)

OGGETTO: Vendita quote di partecipazione della società consortile S.F.I.D.E. s.c.a.r.l. detenuta dal Comune di Castelpizzuto

Con la presente si comunica, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Società S.F.I.D.E. – Sviluppo, formazione, ideazione di progetti per gli enti locali – Società Consortile a Responsabilità Limitata che il Comune di Castelpizzuto con delibera di Consiglio Comunale ha deliberato l'alienazione della quota di partecipazione dello% detenuta in qualità di socio.

I soci in indirizzo che intendono avvalersi del diritto di prelazione, ex art. 8 dello statuto, devono dichiarare di voler acquisire la quota entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente. Detta intenzione dovrà essere comunicata tramite raccomandata AR. al seguente indirizzo: *Comune di Castelpizzuto – Via Roma, n. 27 - 86090 Castelpizzuto (IS)* oppure a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.castelpizzuto@pec.it e trasmessa, per conoscenza, anche al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Isernia, con sede in Via Berta – 86170 Isernia.

Il pagamento dovrà avvenire con bonifico sul conto corrente presso il Tesoriere dell'ente nei tempi e modalità che verranno comunicati dopo acquisizione della dichiarazione di servizio del diritto di prelazione.

Si rappresenta che decorso il termine suindicato senza riscontro, si provvederà ad indire apposita asta pubblica per la vendita della quota detenuta dal Comune di Castelpizzuto, il cui bando e modulistica saranno pubblicati sul sito istituzionale www.comune.castelpizzuto.is.it

La gara sarà aggiudicata col metodo dell'asta pubblica, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera c) e art. 76 del regio decreto n. 827/1924 e s.m.i. da effettuarsi con il metodo delle offerte segrete, da porre a confronto con il prezzo a base d'asta.

L'aggiudicazione avrà luogo in favore del soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà offerto il prezzo più elevato a quello posto a base d'asta. Non saranno ammesse offerte a ribasso.

Allegato B)

OGGETTO: Vendita quote di partecipazione della società consortile S.F.I.D.E. s.c.a.r.l. detenuta dal Comune di Castelpizzuto

Con la presente si comunica, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Società S.F.I.D.E. – Sviluppo, formazione, ideazione di progetti per gli enti locali – Società Consortile a Responsabilità Limitata che il Comune di Castelpizzuto con delibera di Consiglio Comunale ha deliberato l'alienazione della quota di partecipazione dello% detenuta in qualità di socio.

I soci in indirizzo che intendono avvalersi del diritto di prelazione, ex art. 8 dello statuto, devono dichiarare di voler acquisire la quota entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente.

Detta intenzione dovrà essere comunicata tramite raccomandata AR. al seguente indirizzo: *Comune di Castelpizzuto – Via Roma, n. 27 - 86090 Castelpizzuto (IS)* oppure a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.castelpizzuto@pec.it e trasmessa, per conoscenza, anche al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Isernia, con sede in Via Berta – 86170 Isernia.

Il pagamento dovrà avvenire con bonifico sul conto corrente presso il Tesoriere dell'ente nei tempi e modalità che verranno comunicati dopo acquisizione della dichiarazione di servizio del diritto di prelazione.

Si rappresenta che decorso il termine suindicato senza riscontro, si provvederà ad indire apposita asta pubblica per la vendita della quota detenuta dal Comune di Castelpizzuto, il cui bando e modulistica saranno pubblicati sul sito istituzionale www.comune.castelpizzuto.is.it

La gara sarà aggiudicata col metodo dell'asta pubblica, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera c) e art. 76 del regio decreto n. 827/1924 e s.m.i. da effettuarsi con il metodo delle offerte segrete, da porre a confronto con il prezzo a base d'asta.

L'aggiudicazione avrà luogo in favore del soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà offerto il prezzo più elevato a quello posto a base d'asta. Non saranno ammesse offerte a ribasso.

COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

Verbale del 10-11-2020

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO ART.20
T.U.S.P. - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE**

Il sottoscritto Alessio Gentile, organo di revisione del Comune di Castelpizzuto

• **Premesso che:**

in data odierna il sottoscritto revisore ha analizzato la documentazione, inviata dal Responsabile del servizio finanziario, , contenente LA BOZZA DI PROPOSTA che sarà proposta all'approvazione del consiglio comunale avente ad oggetto: **“art.20 t.u.s.p. - razionalizzazione periodica societa' partecipate”**

- **Visto** l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla proposta sopra indicata
- **Vista** la relazione del Responsabile del Servizio finanziario ed acquisita la sua regolarità tecnico - contabile
- **Preso** atto che l'Ente intende ha in essere le seguenti partecipazioni e viste le relative proposte di razionalizzazione
 - 1) **S.F.I.D.E. S.C-A.R.L.** -> **Alienazione della quota**
 - 2) **CONSORZIO COPRIS** -> **Mantenimento della quota**
 - 3) **A.SVI.R. Moligal SOC. CONS.** -> **Alienazione della quota**

- **Considerato** che l'Ente motiva il mantenimento delle sopra richiamate partecipazioni sussistendo i presupposti di legge;
- Visto il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;
- Visto il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, approvato col D.Lgs. 19.8.2016, n. 175;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

- parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata;

IL REVISORE

Alessio Gentile

